Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

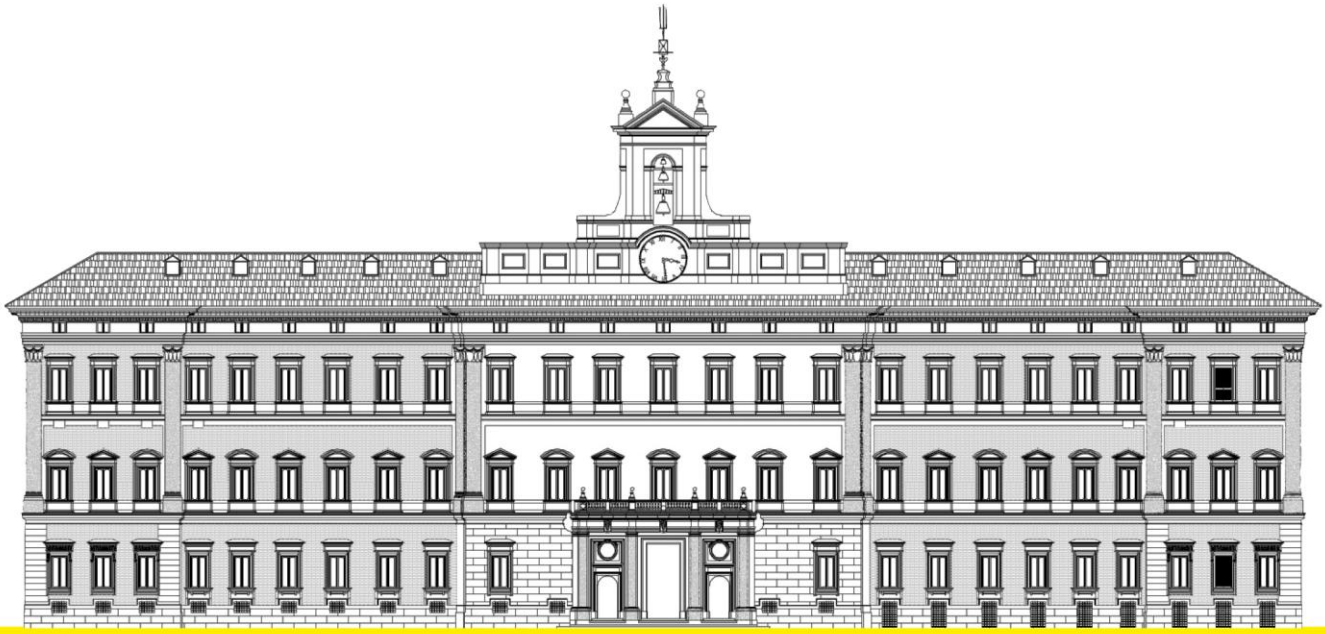

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2623

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Conversione in legge del DL n. 116 del 2025 – Approvato dal Senato A.S. 1625)

N. 362 – 26 settembre 2025

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2623

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Conversione in legge del DL 116 del 2025 – Approvato dal Senato A.S. 1388)

N. 362 – 26 settembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 1 ..... - 4 -

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 ..... - 4 -

ARTICOLO 1-*BIS* ..... - 9 -

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49 ..... - 9 -

ARTICOLO 2 ..... - 10 -

MODIFICHE AL CODICE PENALE ..... - 10 -

ARTICOLO 2-*BIS* ..... - 11 -

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE ..... - 11 -

ARTICOLO 3 ..... - 12 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 382-*BIS* DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ..... - 12 -

ARTICOLO 4 ..... - 13 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146 ..... - 13 -

ARTICOLO 5 ..... - 15 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 34 DEL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 ..... - 15 -

ARTICOLO 6 ..... - 17 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25-*UNDECIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI ..... - 17 -

ARTICOLO 7 ..... - 19 -

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA ..... - 19 -

ARTICOLO 8 ..... - 21 -

UTILIZZO DELLA CARTA NAZIONALE DELL'USO DEL SUOLO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ..... - 21 -

ARTICOLO 9 ..... - 23 -

FINANZIAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI RIPRISTINO AMBIENTALE E BONIFICA NELLA TERRA DEI FUOCHI ..... - 23 -

ARTICOLO 9-*BIS* ..... - 29 -

MISURE PER RAFFORZARE LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO ..... - 29 -

ARTICOLO 10 ..... - 34 -

MISURE URGENTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI ..... - 34 -

ARTICOLO 11, COMMA 1 ..... - 35 -

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2022 NELLA REGIONE MARCHE ..... - 35 -

ARTICOLO 11, COMMI DA 1-*BIS* A 1-*SEPTIES* ..... - 37 -

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E DI BUCCHIANICO ..... - 37 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2623**
Titolo:	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per le Commissioni di merito:	Pulciani (FDI)
Commissioni competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 1625), dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, la 5ª Commissione (Bilancio) ha espresso sul testo originario del provvedimento (AS 1625) parere non ostativo, alla luce degli elementi forniti dal Governo[1].

Si evidenzia, altresì, che la 5ª Commissione ha successivamente espresso parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea (AS 1625-A)[2], come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia).

Le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica.

[1] *Cfr.* Seduta n. 438 (pom.) del 16 settembre 2025.

[2] *Cfr.* Seduta n. 445 (ant.) del 25 settembre 2025.

Al momento della redazione del presente *dossier* non è stata ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, apportano modifiche alla disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale - TUA), introducendo nuove fattispecie penali e aggravando il regime sanzionatorio per talune violazioni, attraverso l'innalzamento degli importi di ammende e sanzioni amministrative pecuniarie, la sostituzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda con la pena della reclusione, l'individuazione di aggravanti e la previsione di sanzioni accessorie. In particolare, le norme fanno riferimento alle seguenti violazioni (comma 1):

- violazioni in materia di trasporto di rifiuti (articolo 212 TUA). Viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione delle imprese dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in aggiunta alle sanzioni già previste [lettera *a)*];
- abbandono di rifiuti non pericolosi (articolo 255 TUA) [lettera *b)*]. In particolare:
    - viene incrementato l'importo dell'ammenda prevista e viene altresì introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nel caso in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore (numero 1).

In particolare, l'ammenda, precedentemente compresa tra i mille e i diecimila euro, è ora, per effetto della norma in esame, compresa tra i millecinquecento e i diciottomila euro.

    - vengono introdotte fattispecie specifiche, sanzionate, relative all'abbandono, deposito incontrollato o immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee da parte di titolari di imprese e responsabili di enti nonché all'abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (numero 2);

Per la prima fattispecie viene previsto l'arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. Per la seconda fattispecie, introdotta nel corso dell'esame al Senato, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a tremila euro e, se la violazione è

commessa facendo uso di veicoli a motore, anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese.

- viene incrementato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'abbandono o il deposito di rifiuti di prodotti da fumo e di piccole dimensioni (numero 3);

Nella disciplina previgente era previsto che chiunque violasse il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni fosse punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguardava i rifiuti di prodotti da fumo, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio. La norma in esame prevede invece che, fuori da taluni casi, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da ottanta euro a trecentoventi euro.

- viene prevista la possibilità di accertare alcune violazioni (abbandono o deposito di rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni o, per effetto di un'integrazione apportata al Senato, rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade) attraverso le immagini riprese da impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione è competente per l'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria (numero 4);

– abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (nuovo articolo 255-*bis* TUA) e abbandono di rifiuti pericolosi (nuovo articolo 255-*ter* TUA), che configurano due nuovi reati puniti con la reclusione, di durata variabile secondo la gravità del fatto, ed eventualmente, limitatamente al primo reato, anche con la sospensione della patente di guida. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista è diminuita, ai sensi della lettera *h),* da un terzo a due terzi [lettere *c)* e *h)*].
– gestione non autorizzata di rifiuti e realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (articolo 256 TUA) [lettere *d)* e *h)*]. In particolare, per quanto attiene alla lettera *d)*, viene inasprito il trattamento sanzionatorio previgente, prevedendo la reclusione in caso di gestione non autorizzata di rifiuti (numero 1) e di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (numero 4), con ulteriore aggravamento in specifiche ipotesi, tra cui il pericolo per la vita e l'incolumità delle persone (numeri 2 e 5). Viene altresì inasprito il trattamento sanzionatorio in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (numero 6) e rimodulato in caso di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (numero 7). Ai sensi della lettera *h)*, le pene sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista è diminuita da un terzo a due terzi.

Nella disciplina previgente in materia di gestione non autorizzata di rifiuti era prevista la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattava di rifiuti non pericolosi, e l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si trattava di rifiuti pericolosi. La norma in esame, come modificata al Senato, prevede la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (laddove il testo originale del decreto prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, è prevista la reclusione da uno a cinque anni. In presenza delle aggravanti individuate dalla norma, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni o, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, da due anni a sei anni e sei mesi. In caso di violazioni commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, la norma prevede altresì la sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Infine, si prevede che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti consegua la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Per quanto attiene alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, nella disciplina previgente era prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro o l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se la discarica era destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La norma in esame non prevede arresto e ammenda, bensì la reclusione da uno a cinque anni o, se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi. In presenza delle aggravanti individuate dalla norma, la pena prevista è della reclusione da due a sei anni o, se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Per effetto di una modifica approvata al Senato, si prevede altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo alcune eccezioni individuate dalla norma, l'ammenda da seimila a cinquantaduemila euro o l'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di determinate autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente, le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, comportavano, invece, un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Si prevede infine che chiunque effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti, sia punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o, per effetto di una modifica approvata al Senato, con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, laddove nel testo originario del decreto in esame si prevedeva l'applicazione di entrambe le sanzioni e, nella disciplina previgente, l'arresto da sei mesi a due anni e, se si trattava di rifiuti pericolosi, anche l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

- combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* TUA) [lettere *e)* e *h)*]. In particolare, per quanto attiene alla lettera *e)*, viene estesa ad ulteriori condotte, se tenute in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, l'applicazione della pena

della reclusione prevista per la combustione di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (numero 1) e viene prevista la reclusione di maggiore durata in presenza di aggravanti individuate dalla norma (numeri 3 e 4). Viene altresì soppressa la disposizione che prevedeva l'applicazione delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 255 [articolo modificato dal comma 1, lettera *b),* dell'articolo in esame], nel caso in cui il delitto di combustione illecita riguardasse i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani (numero 5).

Le pene sono aumentate di un terzo, ai sensi della lettera *h)*, se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

- violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari da parte di professionisti attivi nella raccolta, trasporto, commercio senza detenzione, recupero, smaltimento e produzione iniziale di rifiuti (articolo 258 TUA) [lettera *f)*]. In particolare:
    - viene innalzata la cornice della sanzione amministrativa pecuniaria e introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali in caso di omissione o tenuta incompleta del registro cronologico di carico e scarico (numeri 1 e 2);

Nella disciplina previgente la sanzione amministrativa pecuniaria era compresa tra i duemila e i diecimila euro, mentre la norma in esame prevede che sia compresa tra i quattromila e i ventimila euro.

    - viene aumentata la durata della reclusione in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza la documentazione prevista o con documentazione incompleta o inesatta, fatta salva, per effetto di una modifica apportata al Senato, l'applicazione delle disposizioni relative al caso in cui i dati siano comunque ricostruibili (numero 3);

Nella disciplina previgente, era prevista la reclusione fino a due anni e comunque, in caso di false attestazioni in atti dello stato civile, non inferiore a tre mesi. La norma in esame prevede la reclusione da uno a tre anni.

    - viene prevista, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato di trasporto di rifiuti pericolosi in violazione delle norme in materia di formulario di identificazione, nonché di false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti (numero 4);

spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 TUA) [lettere *g)* e *h)*]. In particolare, per quanto attiene alla lettera *g)*, viene inasprito il regime sanzionatorio, con la previsione della pena detentiva in luogo dei precedenti arresto e ammenda (numero 1); ai sensi della lettera *h)*, le pene sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi

nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista è diminuita da un terzo a due terzi.

Nella disciplina previgente invece era prevista la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e l'arresto fino a due anni. La norma in esame non prevede arresto e ammenda bensì la reclusione, da uno a cinque anni.

La **relazione tecnica,** afferma che le norme sono finalizzate a riorganizzare la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti mediante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite disposizioni che rafforzano la risposta sanzionatoria rispetto alle ipotesi di reato.
Secondo la relazione, le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto incidono sulla qualificazione giuridica delle fattispecie di reato interessate dalle modifiche normative introdotte e sul trattamento sanzionatorio, che viene inasprito al fine di sanzionare più duramente i comportamenti lesivi descritti. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dall'esclusione di pene pecuniarie in favore della previsione di pene detentive, giudicate dalla relazione come senz'altro più afflittive e con maggiore effetto deterrente, vengono da essa evidenziati i sostanziali effetti compensativi per l'erario derivanti dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie quali l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e di rifiuti di prodotti da fumo. All'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 comma 1 lettera *a)*, lettera *b)* n. 1, lettera *b)* n. 3, lettera *c)*, lettera *d)* n. 2 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, alle attività di applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *b)*, n. 4), il Comune provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame al Senato, la Commissione Bilancio[3] ha espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo sul provvedimento. In particolare, per quanto attiene all'articolo 1 in esame, la Commissione ha preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, che ha rappresentato che l'inasprimento del regime sanzionatorio, derivante dal tramutamento delle violazioni da illeciti amministrativi ad illeciti penali, comporta la previsione di sanzioni penali detentive piuttosto che l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, circostanza che è suscettibile di incidere come deterrente riguardo alla tenuta di condotte correlate, con riduzione dei costi legati agli interventi di bonifica e recupero ambientale da parte dello Stato, essendo onere delle imprese, società e privati di conformarsi alle nuove prescrizioni normative al fine di non incorrere in illeciti sanzionabili anche dal punto di vista penale. Il Governo ha altresì segnalato che le modifiche apportate agli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono diverse combinazioni del regime sanzionatorio, in alcuni casi alternativo tra sanzione detentiva e sanzione pecuniaria e in altri

[3] Seduta n. 438 (pom.) del 16 settembre 2025.

cumulativo tra la reclusione o l'arresto e la multa o l'ammenda, mentre sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a comportamenti meno lesivi per la salute e l'incolumità pubblica, anche di nuova istituzione, per le quali risulta complesso offrire un quadro prospettico analitico dei possibili effetti finanziari. Ha tuttavia ribadito che l'attuazione delle predette disposizioni non avrà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica né sulle entrate a favore dello Stato, e ha confermato che le norme in esame potranno determinare effetti compensativi per l'erario, derivanti dalla sostituzione di pene pecuniarie con pene detentive e dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie di illeciti per i quali vengono considerate condotte ripetute e maggiormente diffuse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, modificano la disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale - TUA), introducendo nuove fattispecie penali e aggravando il regime sanzionatorio per talune violazioni, attraverso l'innalzamento degli importi di ammende e sanzioni amministrative pecuniarie, la sostituzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda con la pena della reclusione, l'individuazione di aggravanti e la previsione di sanzioni accessorie.

Nell'escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica afferma in particolare che le norme in esame incidono sulla qualificazione giuridica di talune fattispecie di reato e sul trattamento sanzionatorio, ed evidenzia, altresì, la sostanziale compensatività degli effetti derivanti dalla sostituzione di pene pecuniarie con pene detentive e dall'introduzione, al contempo, di sanzioni amministrative più elevate.

Negli elementi informativi forniti alla Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha rappresentato, per altro, la difficoltà di fornire una quantificazione prospettica puntuale degli effetti finanziari.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e degli elementi informativi forniti dal Governo al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1-*bis*
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato[4], modificano il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, attuativo della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

[4] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 2). Su tale proposta emendativa la 5ª Commissione del Senato (Programmazione economica, Bilancio) ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* Seduta n. 442 del 24/09/2025

elettroniche (RAEE). Le norme, in particolare, intervenendo sull' articolo 11 del suddetto decreto legislativo, prevedono che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possano effettuare il ritiro presso l'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente [comma 1, lettera *a)*].
Le norme, inoltre, integrando l'articolo 38 del decreto legislativo n. 49 del 2014 con i commi 1-*bis* e 1-*ter*, prevedono una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro sia per la mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento, dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta, sia per la violazione, da parte del distributore, degli obblighi di trasmissione al Centro di coordinamento dei dati inerenti i RAEE. La sanzione si dimezza per inesatta o erronea comunicazione [comma 1, lettera *b)*].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), introducendo tra l'altro sanzioni amministrative per i distributori che non rispettano alcuni obblighi di comunicazione.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che le disposizioni di cui trattasi introducono nuove sanzioni amministrative suscettibili di determinare potenziali effetti positivi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2
Modifiche al codice penale

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, integrano l'articolo 131-*bis* del codice penale allo scopo di escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di commissione o tentata commissione di taluni reati ambientali.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale): abbandono di rifiuti pericolosi (255-*ter,* introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c),* del provvedimento in esame), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, limitatamente alla fattispecie aggravata di cui al comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d),* del provvedimento in esame), realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (articolo 256, limitatamente al comma 3 e al comma 3-*bis,* rispettivamente modificato e introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del provvedimento in esame), combustione illecita di rifiuti (256-*bis,* modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera

e), del provvedimento in esame), spedizione illegale di rifiuti (articolo 259, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g),* del provvedimento in esame).

Viene altresì introdotta, all'articolo 452-*sexies* del codice, riguardante il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, una fattispecie aggravata per la quale è previsto un incremento della pena (già stabilita nella reclusione da due a sei anni e nella multa da diecimila euro a cinquantamila euro) sino alla metà.

Le norme, infine, introducono, all'articolo 452-*quaterdecies* del codice, riguardante le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, una fattispecie aggravata per la quale è previsto un incremento della pena (già stabilita nella reclusione da uno a sei anni e, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, da tre a otto anni) fino alla metà.

La **relazione tecnica** afferma che con le norme in esame vengono apportate modifiche al codice penale soprattutto per realizzare un coordinamento normativo con le norme introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, nonché per prevedere nuovi fenomeni collegati all'inquinamento dovuto all'abbandono, combustione, discarico non autorizzato e traffico illecito di rifiuti ovvero per punire più gravemente le attività organizzate per il traffico di rifiuti. Le norme sono dirette a reprimere comportamenti da cui derivano pericoli per la vita o l'incolumità di persone o animali, per l'ecosistema ambientale, per la biodiversità della flora e della fauna determinando inquinamento dell'acqua, dell'aria e del sottosuolo e pertanto, secondo la relazione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, modificano il codice penale per escludere la non punibilità per tenuità del fatto in relazione ad alcuni reati ambientali e per introdurre aggravanti che aumentano le pene per il traffico e l'abbandono di materiali ad alta radioattività, nonché per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Al riguardo, anche tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 2-*bis*

Misure urgenti in materia di pene accessorie

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, stabilisce l'interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni,

elencate dalla medesima norma, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per i seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L'interdizione si applica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e determina la decadenza di diritto dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni.
Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in oggetto, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede, per i soggetti condannati in via definitiva per taluni reati ambientali, un regime di interdizione temporanea da licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, con conseguente decadenza di diritto dei titoli già ottenuti. È fatto inoltre divieto, agli stessi soggetti, di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti. L'esecuzione dei ritiri, cancellazioni e decadenze dei titoli spetta agli organi competenti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale

La norma integra l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale con un nuovo comma (1.1), che estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche ad una serie di reati ambientali di cui al codice penale e al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale).

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati di cui al codice penale: inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*ter*); disastro ambientale (articolo 452-*quater*); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*) e dei seguenti reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis*)

abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter*), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo *256*, limitatamente alle ipotesi contemplate dai commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*), combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*) e traffico illecito di rifiuti (articolo 259) (per le modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 si rinvia all'articolo 1).

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti, in particolare relativi all'impiego delle Forze di polizia, potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche ad una serie di reati ambientali. La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 (Operazioni sotto copertura), comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), includendo una serie di reati in materia ambientale nel novero dei reati per i quali è consentito il ricorso ad operazioni sotto copertura, con conseguente non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria in esse coinvolti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati di cui al codice penale: inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*ter*); disastro ambientale (articolo 452-*quater*); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*, modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame) e dei seguenti reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale): abbandono di rifiuti non pericolosi in casi

particolari (articolo 255-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento in esame); abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento in esame); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, secondo periodo, e commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis,* introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame); combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del provvedimento in esame); traffico illecito di rifiuti (articolo 259, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del provvedimento in esame).

La **relazione tecnica** evidenzia che la norma prevede l'ampliamento anche ai reati ambientali (reati di inquinamento ambientale, di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, di abbandono di rifiuti pericolosi, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di combustione illecita di rifiuti e di traffico illecito di rifiuti) dell'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura in quanto "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati. Secondo la relazione, l'attuazione della norma, dal punto di vista operativo, ovvero con riguardo all'impiego delle forze di polizia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in oggetto, modificata nel corso dell'esame al Senato, include una serie di reati in materia ambientale nel novero dei reati per i quali è consentito il ricorso ad operazioni sotto copertura, con conseguente non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria in esse coinvolti.

La relazione tecnica evidenzia che la norma prevede l'ampliamento anche ai reati ambientali dell'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura in quanto "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati. Secondo la relazione, l'attuazione della norma, dal punto di vista operativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 5

Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), estendendo a taluni reati in materia ambientale la possibilità di applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei beni connessi allo svolgimento di attività economiche.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati di cui al codice penale: inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*); disastro ambientale (articolo 452-*quater*); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*, modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*, modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento in esame) e dei seguenti reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale): abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento in esame); attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame); combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del provvedimento in esame); traffico illecito di rifiuti (articolo 259, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del provvedimento in esame).

Per effetto di una modifica apportata al Senato, la norma prevede altresì che, nei suddetti casi, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluni delitti di cui al codice penale e al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni possa essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Per quanto riguarda il codice penale, si tratta dei delitti di cui gli articoli 452-*bis* (Inquinamento ambientale), 452-*quater* (Disastro ambientale), 452-*sexies* (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*quaterdecies* (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 152 del 2006, si tratta dei delitti di cui agli articoli 255-*ter* (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), commi 1, secondo periodo, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, dei delitti di cui agli articoli 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* (Combustione illecita di rifiuti) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti).

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la misura viene prevista per contrastare la criminalità organizzata, in particolare quando vi sono indizi

che l'attività economica sia inquinata o agevolata da organizzazioni criminali. Questo strumento permette al tribunale di nominare un amministratore giudiziario che gestisca i beni, sequestrati o confiscati, legati a tali attività, con l'obiettivo di prevenirne l'utilizzo per scopi illeciti e, ove possibile, di ripristinarne la legalità. L'amministratore giudiziario svolge un ruolo di controllo e gestione, garantendo il rispetto delle normative, il pagamento delle tasse e la continuità aziendale, se possibile.
Le disposizioni perfezionano l'*iter* procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai fini di garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio.
Secondo la relazione si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, che disciplinano con maggiore specificità ed accuratezza attività di per sé stesse già contemplate e regolamentate, sia per quanto concerne l'ufficio giudiziario competente che per quanto concerne il pubblico ufficiale (amministratore giudiziario) chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito".
La relazione tecnica conferma l'assenza di profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi competenti. Gli importi relativi alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario sono ordinariamente posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa può originarsi. L'espletamento delle attività giudiziarie connesse alla procedura di amministrazione dei beni in esame potrà essere adeguatamente fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia, estendendo a taluni reati in materia ambientale la possibilità di applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei beni connessi allo svolgimento di attività economiche e prevedendo altresì che, nei medesimi casi, l'applicazione della misura di prevenzione in esame possa essere proposta anche dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona sottoposta a procedimento penale la cui attività possa essere agevolata dal libero esercizio delle attività economiche.

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, e stante il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 6

Modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di reati ambientali

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di sanzioni per gli enti in caso di commissione di reati ambientali, apportando a tal fine specifiche modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di reati ambientali. In particolare, tenuto conto delle modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) e al codice penale, le norme rimodulano le sanzioni pecuniarie per taluni reati ambientali e ne aumentano l'importo, ampliano la lista dei reati per cui sono previste sanzioni pecuniarie ed estendono le sanzioni interdittive, introducendo, in determinate ipotesi, anche l'interdizione definitiva.

Vengono, in particolare, aumentati gli importi delle sanzioni pecuniarie previste per i seguenti reati di cui al codice penale: inquinamento ambientale (articolo 452-*bis;* da quattrocento a seicento quote, laddove prima era compresa tra duecentocinquanta e seicento quote); disastro ambientale (articolo 452-*quater,* da seicento a novecento quote, laddove prima era compresa tra quattrocento e ottocento quote); aggravanti dell'associazione a delinquere e di tipo mafioso (articolo 452-*octies,* da quattrocentocinquanta a mille quote, laddove prima era compresa tra trecento e mille quote); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, da cinquecento a novecento quote o da seicento a milleduecento quote, a seconda della gravità, laddove prima era compresa tra duecentocinquanta e seicento quote); e per i seguenti reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale): gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 – modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame – con sanzione, a seconda delle specifiche ipotesi individuate dalla norma: da trecento a quattrocentocinquanta quote, da quattrocento a seicento quote, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote, da cinquecento a mille quote, da seicento a milleduecento quote e da centocinquanta a duecentocinquanta quote. In precedenza la sanzione era invece, a seconda delle ipotesi individuate dalla norma, così modulata: fino a duecentocinquanta quote, da centocinquanta a duecentocinquanta quote e da duecento a trecento quote); spedizione illegale di rifiuti (articolo 259, comma 1, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del provvedimento in esame, da trecento a quattrocentocinquanta quote, laddove prima era compresa tra centocinquanta e duecentocinquanta quote).

Vengono inoltre assoggettati a sanzioni pecuniarie i seguenti reati di cui al codice penale: impedimento del controllo (articolo 452-*septies,* fino a duecentocinquanta quote), omessa bonifica (articolo 452-*terdecies,* da

quattrocento a ottocento quote); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del provvedimento in esame – con sanzione, a seconda delle specifiche ipotesi individuate dalla norma: da quattrocento a seicento quote, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote e da cinquecento a mille quote); nonché i seguenti reati di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del provvedimento in esame, da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote), abbandono di rifiuti pericolosi (255-*ter* – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del provvedimento in esame – da quattrocento a cinquecentocinquanta quote o da cinquecento a seicentocinquanta quote, a seconda della gravità), combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* – modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del provvedimento in esame – con sanzione, a seconda delle specifiche ipotesi individuate dalla norma: da duecento a quattrocentocinquanta quote, da trecento a seicento quote, da quattrocento a ottocento quote e da cinquecento a mille quote).

Viene altresì previsto che nei casi di delitti, di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis*) e abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter*); di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256) e di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259) punibili a titolo di colpa (*ex* articolo 259-*ter,* introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)* del provvedimento in esame) si applichino le medesime sanzioni previste per le condotte punite a titolo di dolo diminuite da un terzo a due terzi.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, la loro applicazione viene estesa ai reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*), alle aggravanti dell'associazione a delinquere e di tipo mafioso (articolo 452-*octies*) e alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*). È inoltre abrogata la previsione della durata massima di un anno per la sanzione interdittiva applicabile nei casi di commissione del delitto di inquinamento ambientale. Si prevede, inoltre, l'applicazione di sanzioni interdittive: per una durata non superiore a sei mesi nei casi di condanna per le violazioni, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, rappresentate da carenza di autorizzazione allo scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose, superamento dei valori limite di scarico di acque pericolose e scarico non autorizzato nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee, e per i reati, di cui al decreto legislativo n. 202 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) di inquinamento doloso e, in caso di aggravante, inquinamento colposo; per una durata non superiore a un anno nei casi di condanna per i reati, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256), di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*) e di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259). È prevista, infine, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività quando l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, di cui al codice penale, di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), disastro ambientale (articolo 452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*), dei reati, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, di attività di gestione di rifiuti non

autorizzata (articolo 256), combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*) e di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259) e, del reato, di cui al decreto legislativo n. 202 del 2007, di inquinamento doloso (articolo 8).

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che esse si limitano a prevedere aumenti delle misure edittali e nuove fattispecie sanzionatorie per i reati di nuova introduzione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati ambientali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in oggetto, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di sanzioni per gli enti in caso di commissione di reati ambientali, apportando a tal fine specifiche modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di reati ambientali. In particolare, le norme rimodulano e aumentano le sanzioni pecuniarie, ampliano l'elenco dei reati sanzionati ed estendono le sanzioni interdittive, prevedendo in alcuni casi anche l'interdizione definitiva.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che le norme in esame, come rilevato dalla relazione tecnica, prevedono aumenti delle misure edittali e nuove fattispecie sanzionatorie per i reati di nuova introduzione.

ARTICOLO 7
Modifiche al Codice della strada

Le norme modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, relativo al Codice della strada.
In particolare:

- sostituiscono le lettere *f)* ed *f)-bis* al comma 1 dell'articolo 15, che elenca gli atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze. In particolare, è vietato "insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti" laddove in precedenza era vietato "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze". Nella presente fattispecie sono altresì escluse le ipotesi di occupazione abusiva della sede stradale, la cui disciplina e il cui regime sanzionatorio sono disciplinati dall'articolo 20 del Codice; viene inoltre specificato il divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta rifiuti non pericolosi, di cui agli articoli 232-*bis* (rifiuti di

prodotti da fumo) e 232-*ter* (rifiuti di piccolissime dimensioni) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), ferma restando la disciplina di cui agli articoli 255, 255-*bis* e 256 del suddetto Codice ambientale, relativa alla tutela penalistica contro l'abbandono e il deposito di rifiuti non pericolosi e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come modificati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge in esame [comma 1, lettera *a)*].

La legislazione previgente prevedeva più genericamente il divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

La relazione illustrativa chiarisce che le suddette modifiche devono essere opportunamente lette in relazione a quelle apportate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 116 in esame all'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale);

- inseriscono il comma 5-*quater* all'articolo 201, in materia di notificazioni delle violazioni, prevedendo che le suddette violazioni possano essere accertate mediante l'utilizzazione di immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati, anche con riferimento al divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f)-bis*, del Codice della strada, modificato come sopra descritto [comma 1, lettera *b)*].

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, unitamente all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del provvedimento, provvedono a razionalizzare la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal Testo unico ambientale che dal codice della strada, con l'introduzione della sanzione delle condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l'impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.
La disposizione presenta carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativo al Codice della strada, in materia di atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze. In particolare, vengono diversamente precisate le fattispecie di divieto di insudiciamento e imbrattamento, nonché di divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta rifiuti non pericolosi.

Al riguardo, tenuto conto della nuova formulazione dei divieti proposta dalle disposizioni in esame rispetto a quella previgente, andrebbe chiarito se le suddette modifiche siano

complessivamente suscettibili di incidere sul gettito da sanzioni eventualmente già scontato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, anche alla luce delle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge in esame, che intervengono sull'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), riformando le fattispecie penali che sanzionano le condotte di abbandono di rifiuti.

Si ricorda in proposito che la RT riferita all'articolo 1 afferma che, per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dall'esclusione di pene pecuniarie in favore della previsione di pene detentive, senz'altro più afflittive e con maggiore effetto deterrente, si evidenziano i sostanziali effetti compensativi per l'erario derivanti dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie quali per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e di rifiuti di prodotti da fumo.

Si prevede inoltre che le violazioni del divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta rifiuti non pericolosi possano essere accertate anche mediante l'utilizzazione di immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l'eventuale maggior gettito connesso al prevedibile incremento di sanzioni comminate non viene quantificato e computato nei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 8
Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Le norme prevedono che, a tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento di alcune violazioni previste dal decreto legislativo n.152 del 2006 (Codice ambientale)[5], nonché da alcuni articoli del Codice penale[6], al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, sia possibile avvalersi anche

[5] Nello specifico, le violazioni accertabili relative al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) sono le seguenti: abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge in esame); abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. *c)* del decreto-legge in esame); abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge in esame); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256); combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*); spedizione illegale di rifiuti (art. 259).

[6] Nello specifico, le violazioni accertabili relative al Codice penale sono le seguenti: inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*); disastro ambientale (articolo 452-*quater*); delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinquies*); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*).

dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La Carta Nazionale dei Suoli è una rappresentazione tematica del territorio compatibile con una cartografia 1:2.000, costituita da 14 *layer* (strati) tematici indipendenti e topologicamente congruenti, rappresentativi delle diverse tipologie di copertura e di uso del suolo, nonché da uno strato di sintesi che costituisce la Carta dei Suoli vera e propria.

Dall'anno 2024 è entrato in vigore il nuovo Sistema identificazione delle parcelle agricole -(SIPA) non più legato al sistema del catasto digitale. Tale sistema è in linea con la disposizione unionale definita dall'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/2115, che, ai fini dei pagamenti connessi alla politica agricola comune (PAC), richiede la copertura omogenea e oggettiva del terreno.

Il SIPA è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole che consente di dichiarare correttamente le superfici a premio, nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti afferenti al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e al FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), nell'ambito della PAC (Politica agricola comune). Il SIPA è connesso con lo sviluppo della Carta Nazionale dei suoli, realizzata anzitutto per tale finalità, ma il cui livello di dettaglio presenta la possibilità di un suo più esteso utilizzo.

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni in esame consentono - nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione di violazioni in materia ambientale, sanitaria e agroalimentare - agli organi competenti di avvalersi dei dati, delle ortofotografie e delle informazioni contenute nella Carta nazionale dell'uso del suolo, predisposta e aggiornata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La disposizione si limita a consentire l'utilizzo di un sistema informativo già esistente, sviluppato e gestito da un'amministrazione pubblica (AGEA), nell'ambito delle attività istituzionali già in essere. In particolare, la Carta nazionale dell'uso del suolo è uno strumento già operativo, finanziato e realizzato nell'ambito della gestione dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027, quindi già coperto da risorse proprie e vincolate all'attuazione delle politiche agricole e ambientali. L'infrastruttura tecnologica, la piattaforma digitale, i *database* e i flussi di aggiornamento sono già attivi e funzionanti, in quanto strumentali all'attività ordinaria di AGEA nella determinazione degli aiuti spettanti agli agricoltori. Non sono previste nuove spese per lo sviluppo di *software*, acquisizione di dati o formazione di personale, poiché si tratta di integrare funzionalmente l'accesso ai dati a beneficio di altri soggetti pubblici (ad esempio: autorità giudiziaria, ARPA, ISPRA, enti locali), già dotati di professionalità interne.

La norma non introduce nuovi adempimenti, oneri o procedure gestionali a carico dell'AGEA, né richiede modifiche organizzative o potenziamento delle strutture esistenti. L'Agenzia continuerà a svolgere le sue attività ordinarie nei limiti delle proprie competenze e delle proprie dotazioni. L'utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici avverrà

secondo modalità di cooperazione amministrativa e accesso ai dati già previste, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.
In conclusione, le disposizioni in esame, prevedendo l'accesso e l'utilizzazione, da parte di più amministrazioni, del patrimonio informativo contenuto della Carta nazionale pubblico, presentano esternalità positive sul terreno della repressione penale, ma non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che l'accesso ai dati da parte dei soggetti utilizzatori pubblici avverrà nell'ambito delle ordinarie modalità di cooperazione amministrativa. Tali soggetti risultano già dotati delle competenze tecniche necessarie e non necessitano di adeguamenti infrastrutturali o formativi, né per l'interoperabilità dei sistemi né per l'utilizzo delle informazioni disponibili. Si esclude, pertanto, che dalla norma in esame derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che all'accertamento di alcune violazioni previste dal Codice ambientale nonché da alcuni articoli del Codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, sia possibile avvalersi anche di quanto disponibile nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.
Al riguardo, la RT assicura che l'AGEA già dispone delle risorse umane e strumentali necessarie, in quanto strumentali all'attività ordinaria di AGEA nella determinazione degli aiuti spettanti agli agricoltori. Ciò stante, la RT specifica altresì che gli altri soggetti pubblici interessati (ad esempio: autorità giudiziaria, ARPA, ISPRA, enti locali) sono già dotati di professionalità interne e che l'utilizzo dei dati avverrà secondo modalità di cooperazione e accesso già previste, come ulteriormente ribadito dal Governo durante l'esame al Senato.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

ARTICOLO 9
Finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

La norma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2025 al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025 di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" di cui alla medesima richiamata disposizione, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico in riferimento (comma 2). Vengono, altresì, attribuiti al Commissario gli specifici poteri d'ordinanza previsti dagli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2-4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati (comma 3).

I poteri d'ordinanza individuati dalle suddette disposizioni concernono: l'ordinanza di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi con potere di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate; potere d'indagine per identificare il responsabile di contaminazioni, con oneri a carico del medesimo, e di diffida del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere alla bonifica; potere, nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda e non provvedano nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato, di adottare gli interventi necessari in conformità alla disciplina della bonifica da parte dell'amministrazione.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che, con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, i relativi costi variano in base a diversi fattori.

Tali fattori concernono: la localizzazione dei rifiuti; l'identificazione della natura del cumulo di rifiuti, se riconducibili a rifiuti urbani o rifiuti speciali; le eventuali caratteristiche di pericolosità (rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi). Questa valutazione va ad incidere sui costi relativi alla caratterizzazione dei rifiuti e al successivo trattamento; la localizzazione degli impianti di trattamento di destinazione; i costi relativi alle analisi; i costi relativi alla raccolta intesi quale prelievo (ore uomo, mezzi da utilizzare) che dipende anche dalla quantità dei rifiuti abbandonati; i costi del trasporto; i costi del trattamento finale.

A titolo esemplificativo sui possibili costi, la RT riporta i prezzi unitari indicati nella gara di ottobre 2024, CIG B356399D62, bandita, con procedura aperta, dalla Regione Campania per la conclusione di un accordo quadro biennale:

- selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo, materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, nonché di tutte le altre tipologie di

rifiuto non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b, c, d ed e (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 200,00 euro/ton;

- selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di terreno vegetale e roccia e di materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto affini (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 50,00 euro/ton;
- selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, dei rifiuti combusti e pericolosi (guaina bituminosa, vernici, ecc.) – 1.000,00 euro/ton;
- messa in sicurezza preventiva, selezione, caratterizzazione e rimozione del materiale contenente amianto rinvenuto sul terreno o presso immobili di proprietà regionale, eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione; imballo delle lastre in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, redazione del piano di lavoro, adempimenti e pratiche ASL, redazione piani di sicurezza, indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in conformità alla normativa vigente; – 2.000,00 euro/ton;
- carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di rifiuti organici, biodegradabili di cucine e mense e/o di categoria 3 (sottoprodotti il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come gli scarti di macellazione e di pescheria che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato) – 250,00 euro/ton;
- carico con adeguati mezzi d'opera, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato compreso oneri di conferimento previa caratterizzazione dei seguenti rifiuti: EER 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 3 19 13 01 ed EER 19 13 01* - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose – 1.800,00 euro/ton.

Con la misura in esame riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, di cui viene fornito un elenco dettagliato, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Viene, quindi, riferito che ad eccezione del comma 1, le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Commissario potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili agli ambiti di intervento del Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025. Per l'esercizio di poteri di ordinanza nonché per l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati (articolo 192, comma 3, e articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006), trattandosi di attività amministrative che rientrano nelle competenze della struttura commissariale, non si determinano nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, la RT specifica che le somme spese oggetto di interventi di recupero nei confronti dei soggetti responsabili attengono agli interventi oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Il **Governo**[7], in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che l'Ufficio Commissariale ha effettuato la ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie relative alle aree contaminate delle Province di Napoli e Caserta. In particolare in merito ai rifiuti sversati in superficie sono stati individuati i cumuli di rifiuti abbandonati stimati in 33.000 tonnellate presenti su strade e aree pubbliche. In relazione alla stima del costo, con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, quantificati complessivamente in 33.000 tonnellate, di cui 17.540 tonnellate relative ai cumuli evidenziati dalla relazione tecnica che rappresentano le urgenze prioritarie, è stato evidenziato che la stima economica è stata fatta sulla base dei costi medi di smaltimento relativi ad operatori della Regione Campania che vengono di seguito riportati divisi per codici CER. In base a questi ultimi, a seguito di una prima analisi relativa alla natura merceologica del rifiuto, come riportato nella tabella sotto riportata, e sulla base della verifica della stima della composizione dei cumuli i quali sono costituiti per il 70% di rifiuti speciali pericolosi e non e il 30% di rifiuti solidi urbani, la stima di costo relativa allo smaltimento dei sopracitati cumuli di rifiuti per un totale di 1.7540 tonnellate, è di circa 15 milioni di euro. Pertanto, l'onere recato in norma, pari a 15 milioni di euro per il 2025, afferisce alla rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, indicato dalla relazione tecnica come prioritario.

(euro)

CODICI EER	Descrizione	U.M.	Costo oneri di smaltimento	Operazione
15 02 02	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	t	1.499,30	D15
16 01 03	pneumatici fuori uso	t	350,90	
16 02 11*	smaltimento apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	t	850,00	
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	t	850,00	
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	t	1.499,30	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*	t	455,20	
16 03 04	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*	t	455,20	
17 02 04	plastica	t	450,00	
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	t		R13
17 05 03*	smaltimento terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	t	950,76	D15
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	t	1.800,00	
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	t	2.500,00	D15

[7] Nella Nota messa a disposizione della 5ª Commissione al Senato. nel corso della seduta 438 di martedì 16 settembre 2025.

17 09 04	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	t	24,71	
20 01 11	prodotti tessili	t	455,20	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	t	850,00	
20 01 40	metallo	t	100,00	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	t		R13
20 03 07	rifiuti urbani ingombranti	t	370,04	

Ferma restando la rimozione dei sopra citati rifiuti sversati in superficie, le residue risorse previste dall'articolo 9 del decreto-legge in esame potranno essere destinate anche per finanziare l'acquisto e l'installazione di dispositivi di videosorveglianza, fototrappole e sistemi di lettura targhe, al fine della prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti. In merito all'ulteriore finanziamento relativo alle restanti 15.460 tonnellate afferenti agli ulteriori rifiuti presenti in superficie e non riepilogati nella tabella sopra elencata, si segnala che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha approvato la proposta di assegnazione di risorse, pari a 15 milioni di euro, per il soddisfacimento della predetta esigenza, a valere sulle economie di programma del Piano di Sviluppo e Coesione del medesimo ministero (FSC 2014-2020). Sul punto si precisa che è stato avviato l'iter amministrativo per la definizione del provvedimento di assegnazione delle risorse a favore del Commissario.

(euro)

	Titolo	**Costo**
Interventi	Rimozione rifiuti Grandi Abbandoni	**2.500.000,00**
	Rimozioni rifiuti abbandonati censimento SMA Campania- Comuni della provincia di Caserta	**5.000.000,00**
	Rimozioni rifiuti abbandonati censimento SMA Campania- Comuni della Città metropolitana di Napoli	**7.500.000,00**
	Totale	**15.000.000,00**

<u>In merito ai profili di quantificazione,</u> si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di euro 15.000.000 per il 2025, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di attuare gli interventi di bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie. Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario. Ai relativi oneri si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione (*cfr*.

infra) (commi 1 e 2). Vengono, infine, attributi al Commissario, in caso di abbandono di rifiuti o di individuazione di un sito contaminato, specifici poteri d'ordinanza già previsti dal Codice dell'ambiente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per consentire la bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili (comma 3).

Al riguardo, premessa l'esigenza di chiarire le ragioni del mancato riporto sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti alla disposizione, non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla stessa appare limitato dall'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei chiarimenti e degli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo al Senato volti a confermare che il suddetto onere di 15 milioni di euro per il 2025, afferisce alla rimozione di un totale di 17.540 tonnellate di rifiuti, che viene indicato dalla relazione tecnica come prioritario. In merito alle restanti 15.460 tonnellate afferenti agli ulteriori rifiuti presenti in superficie (che sommate a quelle interessate dalla norma in esame, determinano il volume complessivo di 33.000 tonnellate indicato anche dall'AIR allegata all'AS 1625), il Governo ha ulteriormente chiarito che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha approvato l'assegnazione di ulteriori 15 milioni di euro per il soddisfacimento della predetta esigenza, a valere sulle economie di programma del Piano di Sviluppo e Coesione del medesimo ministero (FSC 2014-2020) e che è stato avviato l'iter amministrativo per l'assegnazione al Commissario unico delle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 9-*bis*
Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno

Normativa vigente. L'articolo 9, del decreto-legge n. 124 del 2023 ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, e il successivo articolo 10 ha disposto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7). La Struttura di missione è composta da un contingente di 3 unità dirigenziali generali, tra cui il coordinatore, 4 unità dirigenziali non generali e 60 unità di personale non dirigenziale, individuate, nel limite di 30 unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023 e, nel limite di 30 unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche. Alla Struttura è assegnato un contingente di esperti cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Per lo svolgimento delle proprie attività la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 7). Gli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono indicati pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 (comma 11).

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il Sud per l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con rifermento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del DPCM 7 luglio 2025. Il predetto Dipartimento viene disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (comma 1).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo è invece soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023 con attribuzione delle relative funzioni al medesimo Dipartimento che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione (comma 2). Per lo svolgimento delle relative attività sono istituiti presso il Dipartimento per il Sud 2 uffici dirigenziali generali e 5 uffici dirigenziali non generali. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di 3 unità di personale dirigenziale generale e di 4 unità di personale dirigenziali non generali. I suddetti

incarichi dirigenziali e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per il 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dal 2026 (comma 3).

Si ricorda che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, anche a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

Al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di 60 unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono state individuate, nel limite di 30 unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, e, nel limite di 30 unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 507.108 euro per il 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dal 2026 (comma 4).

Al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il decreto di nomina è, altresì, determinato il trattamento economico per ciascun componente, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dal 2026. Il Dipartimento per il Sud può procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche. A tal fine a decorrere dal 2026, è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro (comma 5).

In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione ZES sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici del dipartimento, salvo richiesta di revoca dell'assegnazione da parte della Presidenza del consiglio. Gli incarichi dirigenziali non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura dimissione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione cessano alla data di soppressione della predetta Struttura, salvo conferma, fino alla naturale scadenza (comma 6).

Il Dipartimento per il Sud può, altresì, avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo di impresa-INVITALIA S.p.A. A tal fine è autorizzatala spesa di euro 2.444.310, a decorrere dal 2026 (comma 8).
A decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge n.124 del 2023 (comma 9).
Gli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, sono indicati pari a 782.291 euro per il 2025 e a euro 7.838.051 euro annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede:

- quanto a euro 782.291 per il 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9, cioè rivenienti dalla soppressione della Struttura di missione ZES (comma 10, lettera *a)*);
- quanto a euro 7.838.051 a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[8] (comma 10, lettera *b)*).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il Sud che subentra nello svolgimento di funzioni di supporto all'azione strategica del Governo con rifermento alle politiche per il Sud alla Struttura di missione ZES, di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 124 del 2023 (comma 1), che viene conseguentemente soppressa, con cessazione degli effetti della richiamata disposizione (comma 9), di cui rileva le relative funzioni, succedendole a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comma 2). Presso il Dipartimento sono istituiti 2 uffici dirigenziali generali e 5 uffici dirigenziali non generali, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 3 unità dirigenziali generali e di 4 unità dirigenziali non generali. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per il 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dal 2026 (comma 3).
Al Dipartimento per il Sud è assegnato, inoltre, il contingente di 60 unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES e a tale fine è autorizzata la spesa di 507.108 euro per il 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dal 2026 (comma 4). Al Dipartimento è, altresì, assegnato il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione ZES, con riferimento ai quali, il trattamento economico pro capite, è determinato nel limite massimo annuo di 50.000 euro lordi e nel limite di spesa complessiva annua di 500.000 euro a decorrere

[8] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

dal 2026. Il Dipartimento può, altresì, stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e accordi di collaborazione per analisi, studi e ricerche. A tal fine, a decorrere dal 2026, è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro (comma 5). Il Dipartimento può, inoltre, avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto di INVITALIA S.p.A. e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.444.310, a decorrere dal 2026 (comma 8). Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a 782.291 euro per il 2025 e a euro 7.838.051 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede ai sensi di quanto previsto della medesima disposizione (*cfr*. *infra*) (comma 10).

Al riguardo, posto che l'emendamento introduttivo della disposizione in esame non risulta corredato di relazione tecnica, si rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la stima degli importi delle spese autorizzate; ciò anche al fine di poter delineare, nelle more dell'adozione del DPCM di organizzazione, la configurazione strutturale del dipartimento in raccordo con la Struttura di missione ZES a cui il Dipartimento medesimo succede nelle relative funzioni.

Si rammenta che in base all'articolo 10, del decreto-legge n. 124 del 2023, la Struttura di missione ZES è composta da un contingente di 3 unità dirigenziali generali, tra cui il coordinatore, 4 unità dirigenziali non generali e 60 unità massime di personale non dirigenziale. Alla Struttura è assegnato, inoltre, un contingente di esperti (con compenso massimo lordo pro capite annuo di euro 50.000) nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 9-*bis* provvede agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8 del medesimo articolo, pari a 782.291 euro per l'anno 2025 e a 7.838.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 782.291 euro per l'anno 2025 e 7.838.051 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a)*, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9;
- quanto a 7.838.051 euro a decorrere dall'anno 2035, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo in esame dispone che, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES, cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023[9] concernenti la Struttura medesima, le cui funzioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, saranno assorbite dal neo istituito Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In proposito, si rappresenta che il comma 11 del citato articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a complessivi 8.250.579 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017[10] che, al comma 7-*quater*, recava un'autorizzazione di spesa di importo pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 finalizzata a garantire l'operatività dei Commissari ZES, le cui funzioni sarebbero state assorbite dalla Struttura di missione ZES istituita dal predetto articolo 10 e ora soppressa dall'articolo in esame.

Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto della congruità dell'ammontare delle risorse utilizzate con finalità di copertura, che eccedono gli oneri cui si fa fronte.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2035 e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di

---

[9] Decreto-legge 19 novembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

[10] Disposta dall'articolo 22, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023.

altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

ARTICOLO 10
Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

La norma novella l'articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2022 che, nel testo già vigente, prevede che alcune misure di assistenza abitativa disposte a norma del Codice di protezione civile[11] (contributo di autonoma sistemazione - CAS), in favore di soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali possano essere prorogate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del presidente della Regione interessata che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza degli eventi e non ancora rientrati nelle abitazioni alla data di cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità di risorse nelle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del Codice di protezione civile. La medesima disposizione prevede che la proroga è disposta fino al termine massimo di durata delle contabilità speciali. Le misure di assistenza sono subordinate alla verifica del perdurare dello stato di inagibilità degli immobili evacuati ad alla richiesta da parte degli interessati di un contributo per la ricostruzione.
La modifica in esame stabilisce che relativamente al requisito della richiesta della concessione del contributo, la relativa domanda per la ricostruzione debba essere stata presentata entro la scadenza del termine fissato per la sua presentazione (comma 1).
Per effetto di un'integrazione apportata al Senato, viene, altresì, previsto, che la sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel summenzionato termine, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di assistenza in riferimento, già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite (comma 1-*bis*).

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciale aperte e prorogate per il periodo successivo alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

[11] Decreto legislativo n. 1/2018.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in oggetto, modificata nel corso dell'esame al Senato, specifica i requisiti, indicati dall'articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2022, per la proroga del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. In particolare, la disposizione precisa che relativamente al requisito della richiesta della concessione del contributo, la relativa domanda per la ricostruzione debba essere stata presentata entro la scadenza del termine fissato per la sua presentazione (comma 1). Un'ulteriore integrazione al suddetto articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2022, apportata nel corso dell'esame al Senato ha, altresì, previsto che la sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel summenzionato termine della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di assistenza in riferimento già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine e che in tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite (comma 1-*bis*).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, sia in merito al comma 1, considerato che il contenuto della norma è di carattere ordinamentale e che, come riferito anche dalla relazione tecnica, resta fermo quanto già previsto nell'assetto previgente, ovvero che l'eventuale proroga opera, comunque, nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciale aperte, sia riguardo al comma 1-*bis*.

ARTICOLO 11, comma 1

Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

Normativa vigente. Con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 con riguardo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella Regione Marche, è stato prorogato di 12 mesi. Lo stato di emergenza in rifermento è stato da ultimo prorogato fino al 17 settembre 2025 dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2024. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi finanza pubblica.

La norma modifica il comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2024 prorogando dal 17 settembre al 31 dicembre 2025 il termine ivi indicato dello stato di emergenza dichiarato[12] in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata. Resta fermo quanto già previsto dalla norma nel testo già vigente, ovvero che la proroga di tale termine[13] è finalizzato a consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale (comma 1).

La relazione tecnica afferma che la proroga dello stato di emergenza è volta a consentire la prosecuzione dell'azione commissariale e avverrà nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

Il **Governo**[14], in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza deriva dall'esigenza di proseguire, in regime emergenziale, gli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità oggetto delle predette delibere del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale. Nello specifico, la possibilità di avvalersi per un ulteriore arco temporale, delle deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze, consente di procedere più rapidamente al completamento degli interventi previsti nel Piano predisposto dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificando il comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2024, proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine ivi previsto dello stato di emergenza dichiarato in merito agli eccezionali eventi metereologici occorsi in specifici territori della Regione Marche a partire dal giorno 15 settembre 2022. La relazione tecnica afferma che la proroga in riferimento, in linea con quanto espressamente già previsto dalla norma modificata,

[12] Dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022,
[13] Già prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.
[14] Nella Nota messa a disposizione della 5ª Commissione al Senato. nel corso della seduta 438 di martedì 16 settembre 2025.

è volta a consentire la prosecuzione dell'azione commissariale che avverrà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni stante la natura infra annuale della proroga e alla luce di quanto riferito dal Governo al Senato per confermare la congruità delle risorse ancora disponibili in relazione agli interventi determinabili in ragione della proroga medesima. In particolare, il Governo ha riferito che la possibilità di avvalersi per un ulteriore arco temporale delle deroghe alla normativa vigente consentite dallo stato d'emergenza permette di procedere più rapidamente al completamento degli interventi previsti nel Piano predisposto dal Commissario delegato.

ARTICOLO 11, commi da 1-*bis* a 1-*septies*

Disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[15], prevedono che alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza[16] di rilievo nazionale, si provveda nei limiti delle risorse disponibili di cui al successivo comma 1-*septies*, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4,e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge n. 40 del 2025 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità). A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prorogabile fino a ulteriori cinque anni[17] (comma 1-*bis*).

---

[15] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.200 (testo 2) del Relatore. Su tale proposta emendativa la 5ª Commissione del Senato (Programmazione economica, Bilancio) ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* Seduta n. 442 del 24 settembre 2025.

[16] Con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023.

[17] La proroga è adottata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione, da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n.40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.

Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025[18], in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n.40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al successivo comma 1-*septies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:

- riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale prima indicato, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento ad abitazione principale [comma 1-*ter*, lettera *a)*];
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata [comma 1-*ter*, lettera *b)*];
- danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose [comma 1-*ter*, lettera *c)*];
- oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei [comma 1-*ter*, lettera *d)*];

[18] L'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025 prevede che per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati.

- delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale [comma 1-*ter*, lettera *e)*];
- interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio [comma 1-*ter*, lettera *f)*];
- interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro [comma 1-*ter*, lettera *g)*].

I contributi possono essere altresì destinati, sempre nei limiti delle risorse disponibili di cui al successivo comma 1-*septies*:

- all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra ricorrere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [comma 1-*quater*, lettera *a)*];
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [comma 1-*quater*, lettera *b)*].

Detti contributi sono alternativi rispetto a quelli per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, di cui al precedente comma 1-*ter* e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro (commi 1-*quater* e 1-*sexies*).

Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, nonché gli immobili danneggiati per i quali non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo, sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al successivo comma 1-*septies* (comma 1-*quinquies*).

Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40

del 2025 è incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 ha istituito un Fondo per la ricostruzione e un Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato con apposite disposizioni legislative ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023 [*lettera a)*, comma 1-*septies*].

  L'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale;

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri [*lettera b)*, comma 1-*septies*].

  L'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle

questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, in specifici settori di spesa tra cui la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in oggetto, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prorogano la durata dello stato di ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prorogabile fino a ulteriori cinque anni, al fine di provvedere alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata. Per il finanziamento degli interventi è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo al contestuale incremento del Fondo per la ricostruzione di parte capitale, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 e disponendo alla copertura dei relativi oneri con le modalità ivi indicate (*cfr*. *infra*).

Si ricorda che lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori dele Province di Teramo, Pescara e Chieti è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023. In particolare, l'articolo 1, comma 3, della delibera ha previsto che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvedesse nel limite di euro 4.120.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Le disposizioni, inoltre, provvedono a definire in appositi elenchi le tipologie di interventi ammessi al finanziamento, specificando che i contributi sono concessi fino all'80 per cento delle spese occorrenti; limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate ad abitazione principale, il contributo è concesso fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro.

Al riguardo, pur considerando che i contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame[19], appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione, sia in merito agli interventi finanziabili, al fine di poter valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi medesimi, sia riguardo all'effettiva dinamica della spesa

[19] Si tratta dell'emendamento 11.200 (testo 2) del Relatore.

prevista, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, considerata la natura di conto capitale delle risorse da erogare.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 1-*septies* dell'articolo 11 provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'alinea, primo periodo, del medesimo comma, pari a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;
- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alla <u>prima modalità di copertura finanziaria</u>, si rammenta che il citato articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione dello Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027, destinato a una pluralità di finalità[20].

[20] In particolare, tale fondo è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e

Il successivo comma 900 dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda alla ripartizione del predetto fondo tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere.

A tale ultimo proposito, si segnala, infatti, che la Camera dei deputati ha tra gli altri approvato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025, l'ordine del giorno 9/2112-*bis*-A/235, con il quale ha impegnato il Governo a destinare, a valere sulle risorse di parte corrente del fondo in parola, un contributo di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti e la messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023.

In tale quadro, è quindi intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, con il quale le suddette risorse sono state assegnate al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione competente, ai fini della realizzazione dei predetti interventi.

Tanto premesso, nel rilevare che, trattandosi di risorse già oggetto di riparto e attribuzione, la norma in esame sembrerebbe configurarsi alla stregua di un avvalimento di risorse, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla <u>seconda modalità di copertura finanziaria</u>, si ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva.

---

architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

Si rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, è iscritta sul capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia". Al riguardo, si rappresenta che detto capitolo, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, reca una dotazione iniziale pari a 100.000.000 euro per l'anno 2025, a 131.098.000 euro per l'anno 2026 e a 176.778.000 euro per l'anno 2027. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908.

Tanto premesso, nel rilevare che la voce di copertura in commento, incidendo su risorse già affluite, a seguito del riparto del Fondo, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sembrerebbe configurarsi alla stregua di un avvalimento di risorse, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo con riguardo alle annualità prese in considerazione, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.